



## Comune di Rovereto

SERVIZIO TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO

prot. n.  
prat. n.

Spett.le

Rovereto, 16 maggio 2022

**OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 8X4 CON GRU RETRO CABINA ED IMPIANTO SCARRABILE A GANCIO PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ROVERETO.  
RISPOSTA CHIARIMENTI e RETTIFICHE DOCUMENTAZIONE DI GARA.**

Con la presente, in relazione ai chiarimenti/ricieste sotto riportati, sentito il Corpo dei VV.F. di Rovereto si comunica quanto segue:

**RICHIESTA N. 1)** A.12 del CAPITOLATO SPECIALE chiediamo se possibile offrire un alternatore di tipo intelligente con potenza massima 120 Ah.

**RISPOSTA 1)** Si accetta l'offerta dell'alternatore tipo intelligente con capacità 120Ah. Viene valutata positivamente l'installazione di un alternatore intelligente, che permette una migliore gestione dell'erogazione di potenza elettrica del veicolo e allo stesso tempo permette di avere un impatto positivo sui consumi di carburante. Questo miglioramento tecnico proposto mitiga la diminuzione di capacità dell'alternatore da 150Ah a 120 Ah. E' comunque responsabilità dell'offerente garantire che l'alternatore da 120 Ah riesca ad alimentare sufficientemente le batterie, affinché tutte le funzioni veicolari collegate all'impianto elettrico non vengano compromesse.

**RICHIESTA N. 2)** Al paragrafo A.8 dell'art 6 del capitolato la larghezza massima dell'autotelaio è indicata come  $= < 2,55$  m ad esclusione delle parti amovibili (specchietti e luci di ingombro) Al paragrafo A13 dell'art. 6 del capitolato la larghezza esterna della cabina non deve essere superiore a 2500 mm. Si chiede di rettificare il parametro all'art 6 punto A13 e la scheda tecnica migliorativa in " $= <$  di 2550 mm" in quanto le dimensioni reali della larghezza di un mezzo coincidono con quelle della cabina.

**RISPOSTA 2)** Si accetta di allineare il parametro di larghezza della cabina riportato al punto A.13 con la larghezza del complesso veicolare allestito riportata al punto A.8. Quindi la larghezza della cabina riportata al punto A13 art.6 del Capitolato speciale verrà aumentata a 2550 mm, e allo stesso modo verrà modificato il valore della caratteristica migliorativa C.1.6. La richiesta viene accettata perchè la larghezza massima della cabina, passando da 2500 mm a 2550 mm, non modifica in maniera marcata le dimensioni del complesso veicolare. E' comunque responsabilità dell'offerente garantire il rispetto delle dimensioni massime previste dal Codice della strada.

**Si evidenzia pertanto che tutta la documentazione di gara deve intendersi rettificata in conformità alle modifiche sopra riportate.**

Si evidenzia inoltre che – in coerenza con le rettifiche di cui sopra - il documento “**Allegato D Modello Scheda Offerta tecnica migliorativa**” è stato sostituito dal documento “ **Allegato D NUOVO Modello Scheda Offerta tecnica migliorativa**” ove in riferimento al “Sub-sub-elemento C.1.6” la lunghezza massima della cabina di guida è indicata come  $\leq 2550$  mm.

Si precisa che comunque, nel caso in cui il concorrente abbia già caricato il documento originario “**Allegato D Modello Scheda Offerta tecnica migliorativa**” il valore “ $\leq 2500$  mm” ivi riportato deve intendersi sostituito dal valore “ $\leq 2550$  mm”.

Si precisa inoltre che a parziale rettifica del Disciplinare della gara in oggetto - in conformità a quanto previsto al bando tipo ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 154 del 16 marzo 2022 - il Paragrafo 14 “SOCCORSO ISTRUTTORIO” dello stesso Disciplinare è sostituito dal paragrafo sotto riportato:

### § SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.**

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all’esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

### §

**Si evidenzia pertanto che - a parziale rettifica della documentazione di gara - in conformità a quanto previsto dal sopra riportato paragrafo “SOCCORSO ISTRUTTORIO” il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta (tecnica e/o economica) è sanabile tramite soccorso istruttorio.**

Distinti saluti.

Il Dirigente  
- Luigi Campostrini -

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. "*